



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/92  
Rif. Pratica n. 92

**Parere SUAP** per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C. con sede legale ed impianto in CENTALLO L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**Attività IPPC: 6.4 a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno.**

SUAP CENTALLO – pratica 112/2022

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale n. 123 del 19/02/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta **OPERTI Snc di Operti Francesco & C.** con sede legale in CENTALLO, per lo stabilimento sito in CENTALLO, REGIONE MADONNA DEI PRATI, 323, per l'**Attività IPPC: 6.4 a)**: Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno, valida fino al 31/01/2018;
- con nota prot. n. 124963 del 31/12/2014, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata prorogata ex lege, sino al 31/01/2023;
- nel corso di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta OPERTI Snc di Operti Francesco & C. ha comunicato alcune modifiche del complesso IPPC, ritenute non sostanziali e per le quali sono stati adottati i seguenti atti:
  - presa atto prot. n. 6017 del 22/01/2014;
  - presa atto prot. n. 80959 del 18/08/2014;
  - presa atto prot. n. 82099 del 26/08/2015;
  - presa atto prot. n. 29618 del 19/04/2016;
  - presa atto prot. n. 29343 del 3/05/2019;
  - provv.to conclusivo SUAP n. 105/2021 del 14/03/2022;
- in data 23/03/2022 la ditta OPERTI Snc di Operti Francesco & C. ha variato la denominazione sociale in OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto &, mantenendo invariati tutti gli altri dati identificativi della società;
- in data 6/10/2022, è pervenuta l'istanza della Ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C., con sede legale ed operativa in CENTALLO, REGIONE MADONNA DEI

- PRATI, 323 - P.IVA 00515040046 - Pratica n. 112/2022 del SUAP di CENTALLO, di riesame con valenza di rinnovo della suddetta autorizzazione integrata ambientale;
- con nota prot. n. 67162 del 14/11/2022, è stata convocata, per il giorno 15/12/2022 e successivamente rinviata al 21/12/2022, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di CENTALLO, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ACDA SpA, il Comune di Cuneo, nonché la Ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C. quale soggetto richiedente;
  - alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
    - il Dirigente, che presiede la seduta, e un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
    - il responsabile amministrativo ed un consulente per la ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C.;
  - i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
  - al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
  - in data 21/12/2022 è pervenuto il parere del Dipartimento di prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo con cui si chiedono notizie integrative;
  - in data 23/12/2022 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo
  - con nota prot. n. 75979 del 27/12/2022, la Provincia ha chiesto al proponente l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza ed ha trasmesso, altresì, i suddetti pareri;
  - in data 4/05/2023, la ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C., per il tramite del SUAP, ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per la prosecuzione dell'istruttoria;
  - con note prot. n. 33060 del 25/05/2023 e n. 36584 del 9/06/2023, è stata convocata, per il giorno 27/06/2023 e successivamente rinviata al 17/07/2023, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di CENTALLO, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ACDA SpA, il Comune di Cuneo, la Ditta HIGH POWER SpA e la Ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C. quale soggetto richiedente;
  - alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
    - il Dirigente, che presiede la seduta, e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
    - un funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
    - un rappresentante per la ditta HIGH POWER SpA;
    - un consulente per la ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C.;

- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- in data 14/06/2023 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo;
- in data 18/07/2023 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 48580 del 25/07/2023, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 6/09/2023 e 24/10/2023, la ditta OPERTI Snc di Operti Paolo e Operti Roberto & C., per il tramite del SUAP, ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per la prosecuzione dell'istruttoria;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con note prot. n. 60503 del 20/09/2023 e n. 70866 del 7/11/2023, le suddette documentazioni agli Enti convocati in Conferenza e, nei termini indicato, non è pervenuto alcun contributo;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;

#### **ritenuto che**

- l'impianto della ditta High Power S.p.A. si può considerare quale attività interconnessa con l'attività IPPC della OPERTI s.n.c. di Operti Francesco e C, e pertanto nell'insieme, costituiscono un'installazione, così come definita alla lettera i-quater del comma 1, art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.1 (si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295/Gab del 27/10/2014);
- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

**Rilevato che** con nota prot.n. 39271 del 16/05/2017 è stato preso atto delle conclusioni aziendali in base alle quali il gestore ritiene di non essere tenuto ad elaborare la relazione di riferimento ex D.M. 13/11/2014, n. 272;

## visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- il D.M. 95 del 15/04/2019 che ha sostituito il D.M. 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
  - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
  - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal*

*Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;

- Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
- la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)*”;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall’autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di CENTALLO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
  - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata in capo alle ditte:
  - OPERTI SNC DI OPERTI PAOLO E OPERTI ROBERTO & C., con sede legale in CENTALLO, REGIONE MADONNA DEI PRATI, 323 - P.IVA 00515040046 - per lo stabilimento sito in CENTALLO, REGIONE MADONNA DEI PRATI, 323, per l'Attività IPPC: 6.4 a): Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno, a condizione che vengano rispettati (Gestore 1 – attività principale)
  - HIGH POWER S.p.A. a socio unico, con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris, 110 - P.IVA 03037410044 – (Gestore 2) per l'attività accessoria (Centrale di cogenerazione) tecnicamente connessa all'attività 6.4 a), citata in precedenza;
- **a condizione che vengano rispettati:**
  - i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
  - la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.**

- **in ordine all'approvazione** dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione delle Acque Meteoriche, ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i. e relativa planimetria allegata pervenuto in data **06/09/2023** dalla ditta Operti Snc.

#### **EVIDENZIA CHE**

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Luciano FANTINO

**Funzionari estensori**  
Marino Guido  
Cavallo Gianluca  
Milano Raffaele  
Sarale Elena



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**OPERTI SNC DI OPERTI PAOLO E OPERTI ROBERTO & C.**

**ALLEGATO TECNICO 1**

<b>ATTIVITA' IPPC 6.4 A) – MACELLO.....</b>	<b>3</b>
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>3</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE .....</b>	<b>3</b>
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	4
Impianti e attività ausiliarie .....	4
<b>CENTRALE COGENERATIVA – HIGH POWER SPA A SOCIO UNICO .....</b>	<b>9</b>
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>9</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE .....</b>	<b>9</b>
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	9
Impianti e attività ausiliarie .....	9
<b>ANALISI DELL'INTERA INSTALLAZIONE E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....</b>	<b>10</b>
Confronto con le MTD .....	10
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA .....	15
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>16</b>
Ciclo produttivo .....	16
Uso dell'energia .....	17
Emissioni in atmosfera .....	18
Scarichi acque reflue.....	21

<b>UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE.....</b>	<b>27</b>
Prescrizioni .....	27
Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile .....	32
Limiti .....	32
Emissione sonore.....	34

# **ATTIVITA' IPPC 6.4 a) – Macello**

## **OPERTI SNC di Operti Paolo e Operti Roberto & C.**

### **Inquadramento territoriale ed ambientale**

Lo stabilimento in oggetto sorge alla periferia del Comune di CENTALLO e confina con altre proprietà e con la strada comunale denominata Via Reg. Madonna dei Prati ed è posto su di un lotto completamente recintato di superficie pari a circa 15500 m<sup>2</sup>.

Lo stabilimento si trova sul confine tra un ambiente insediativo urbano industriale (lungo Via Torino e verso Est) e un ambiente insediativo rurale dei seminativi (aree coltivate verso Via Reg. Madonna dei Prati).

Secondo le indicazioni del PRGC l'area su cui è insediata la ditta "Operti s.n.c." risulta appartenere alle:

- Aree produttive artigianali ed industriali;
- Aree produttive artigianali ed industriali esistenti.

Il Comune di Centallo è inserito in zona di "pianura" dalla DGR 30 dicembre 2019, n. 24-903 "Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE)".

Per quanto riguarda la Classificazione acustica del territorio comunale, l'area dello stabilimento produttivo ricade in classe VI con fasce cuscinetto in Classi V e IV. I ricettori posti all'intorno sono inseriti in Classe VI.

Inoltre il gestore richiama gli interventi edilizi realizzati a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 123 del 19/02/2013:

- Nuova tettoia per lo stoccaggio dei fanghi di depurazione, autorizzata con PdC n. 08/2012 del 02/03/2012 e successive varianti, fine lavori del 15/05/2015
- Installazione vasca flessibile per stoccaggio giornaliero delle acque depurate, autorizzato con PdC n. 03/2013 del 27/03/2013 e successiva variante, fine lavori del 24/08/2015
- Realizzazione di centrale di cogenerazione, autorizzata con PdC n. 04/2014 del 25/02/2014 e successive varianti, fine lavori del 08/08/2014 (Impianto della ditta High Power S.r.l.)
- Realizzazione di tettoia aperta per il deposito del ruminante e vasche stoccaggio del sangue, autorizzata con PdC n. 138/2016 del 22/02/2017, fine lavori del 19/02/2021.
- In Progetto: realizzazione di tettoia aperta a copertura dell'area destinata a scarico degli animali e struttura a sostegno dei motori frigo dell'impianto di macellazione, autorizzato con SCIA alternativa al PdC, P.E. n. 51/2021.
- In Progetto: realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 246,785 kWh, autorizzata con SCIA-PAS P.E. n. 307/2021.

### **Assetto impiantistico attuale**

L'impianto in oggetto è dedito alla macellazione di bovini, il sito esistente nel Comune di Centallo (CN) in Regione Madonna dei Prati n. 323 è stato autorizzato con Rinnovo A.I.A. n. 123 del 19/02/2013 e successive modifiche recepite con le seguenti prese d'atto:

- Presa atto prot. 6017 del 2014 - variazione della fonte di approvvigionamento di energia elettrica e termica;
- Presa atto prot. 80959 del 2014 - incremento della superficie da destinarsi allo spandimento agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale
- Presa atto prot. 82099 del 2015 - spostamento pressa compattatrice disidratazione ruminanti e deposito reagenti, demolizione tettoia copertura locale deposito
- Presa atto prot. 29618 del 2016 - modifica terreni da destinarsi allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione aziendali
- Presa atto prot. 29343 del 2019 – variazione terreni da destinare allo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione aziendale
- Provvedimento di modifica non sostanziale prot. 12972 del 28/02/2022 - variazione terreni da destinare allo spandimento agronomico.

Il proponente precisa che le strutture aziendali non hanno subito ulteriori modifiche strutturali inerenti le superfici dei fabbricati, ma solamente impiantistiche e, pertanto, chiede il riesame dell'A.I.A. con valenza di rinnovo per i medesimi fabbricati.

L'esercizio dell'installazione, dopo le modifiche sostanziali autorizzate con l'AIA del 2013, è stato a suo tempo indicato al 07/04/2014.

### ***Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute***

L'attività dello stabilimento della ditta in parola consiste nella macellazione e trattamento della carne per una **potenzialità complessiva di produzione pari 30.000 t/anno di carcasse**.

La resa media dei bovini macellati presso la ditta Operti è pari a circa il 60%, come risulta anche dai dati comunicati in occasione del monitoraggio 2021:

Peso carcasse (18792 ton): peso vivo (31.850 ton) x 100 = 59 %

Il gestore ha inserito nella documentazione tecnica uno schema, aggiornato delle lavorazioni effettuate.

La ditta effettua anche la lavorazione e confezionamento della carne (lavorazione teste, corate, trippe, arti anteriori e posteriori) per una potenzialità giornaliera complessiva di circa 10 Mg/die.

L'unico processo nuovo inserito nella lavorazione è stata la salatura delle trippe, a partire dall'anno 2020.

### ***Impianti e attività ausiliarie***

#### *Energia*

Si rimanda all'apposito capitolo sulla centrale di cogenerazione in capo alla ditta High Power SpA.

Le due caldaie dello stabilimento Operti, seppur ancora fisicamente presenti nel sito produttivo, non sono né utilizzate, né utilizzabili in quanto non sono più allacciate alla fonte di alimentazione.

E' in progetto la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 246,785 kWh utile a fornire parte dell'energia consumata.

#### *Emissioni in atmosfera*

I punti di emissione effettivamente esistenti e per i quali si intende rinnovare l'autorizzazione risultano essere i seguenti:

- E2: macchina rasa teste;
- E3: preparazione sottovuoto;
- E4: lavorazione trippa.
- E5: estrazione aria ambiente di lavoro;
- E6: estrazione aria ambiente di lavoro

La ditta ha chiarito che i punti di emissione E2 e d E4 sono sistemi di aspirazione del vapore dai locali interni e derivano dall'utilizzo della macchina rasa teste (E2) e dalla macchina pelatrice raffinatrice nella tripperia (E4) e sostiene che hanno la sola funzione di migliorare l'ambiente di lavorazione pertanto le emissioni sono poco significative.


I suddetti punti saranno meglio dettagliati nel quadro emissivo.

Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata da due pozzi autorizzati (CNP14478 pozzo 1 – CNP 15997 pozzo 2).

L'impianto di depurazione ha una potenzialità pari a 20.600 a.e.. Con le ultime modifiche in progetto, risulta costituito da:

**Linea acque**



(\*) lo scarico dell'acqua depurata, in uscita dal nuovo bacino di accumulo, dipende dai valori registrati dal torbidimetro: a fronte di valori conformi, i reflui depurati sono pompati in rete fognaria, mentre in caso di criticità – evidenziata da valori anomali di torbidità – viene automaticamente avviato un altro pompaggio, con recapito alla vasca di “stoccaggio acque non conformi”, dalla quale i reflui vengono ripresi per essere sottoposti ad un nuovo ciclo di depurazione.

**Linea fanghi**

- a) sezione di preispessimento (400 m<sup>3</sup>)

- b) sezione di ispessimento statico dei fanghi ed alimentazione centrifuga (100 m<sup>3</sup>)
- c) centrifugazione fanghi
- d) platea stoccaggio fanghi (350 m<sup>3</sup>) al 16 – 20 % di secco

Il Gestore del s.i.i. (Cfr. nota di ACDA SpA, prot. n. U09527/2011 del 12/09/2011) ha prescritto l'inserimento della seguente strumentazione di controllo:

- sezione biologica: pHmetro, ossimetro e torbidimetro;
- linea di scarico: torbidi metro, campionatore automatico e misuratore di portata.

L'orario di scarico è previsto dalle ore 13,00 alle ore 9,00.

La documentazione tecnica trasmessa ai fini del riesame riporta una previsione di riutilizzo delle acque trattate per il lavaggio interno dei camion per il trasporto degli animali vivi, con le seguenti modalità:

- le acque saranno prelevate prima del pozzetto fiscale ed, in seguito alle operazioni di lavaggio, saranno raccolte e rinviate al depuratore aziendale; Il sistema di recupero delle acque depurate per il lavaggio dei camion sarà realizzato e messo in esercizio a seguito del rilascio del provvedimento di rinnovo AIA;
- il volume di reflui depurati che saranno riutilizzati è stato valutato in circa 3.000 m<sup>3</sup>/anno;
- le operazioni di lavaggio dei mezzi saranno effettuate in seguito allo scarico dei capi vivi, pertanto la mattina nei soli giorni di macellazione;
- il sistema di recupero delle acque depurate per il lavaggio dei camion sarà realizzato e messo in esercizio a seguito del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA.

Inoltre, nell'ambito del procedimento di riesame, con le integrazioni datate 24/04/2023, la Ditta ha dichiarato l'intenzione di variare il recettore dello scarico delle acque reflue industriali (scarico S2), convogliandolo direttamente in acque superficiali - Torrente Grana-Mellea - anziché in pubblica fognatura.

La ditta dichiara che le acque reflue depurate, in uscita dal depuratore saranno gestite con le stesse modalità con

cui oggi viene gestito lo scarico in fognatura, monitorate in continuo dal torbidimetro (rilievo dei solidi sospesi) già esistente che, qualora dovesse rilevare valori di torbidità, bloccherebbe lo scarico rimontando le acque in testa all'impianto.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha valutato che gli scarichi IPPC già presenti sul corpo idrico (CI) risultano pari a 2 ed esercitano una **PRESSIONE NON SIGNIFICATIVA**, con l'aggiunta dello scarico in esame non si hanno variazioni della significatività.

#### Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

L'azienda ha trasmesso la versione aggiornata del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e della planimetria associata.

Dall'esame dell'elaborato emerge che vi sono due reti di raccolta delle acque meteoriche, una a servizio dei piazzali "puliti" le cui acque sono scaricate direttamente nel fosso irriguo del Canale Corte (*Il gestore precisa che in data 18 ottobre 2023 sono state caricate sul portale SUAP delle integrazioni volontarie proprio in merito allo scarico delle acque meteoriche dei piazzali puliti di cui è stato allegato il nullaosta*), la seconda a servizio dei piazzali "sporchi" le cui acque sono inviate al depuratore.

Riepilogando, vi sono n. 3 scarichi:

S1 acque provenienti da WC locali uffici, scaricate in fognatura

S2 acque trattate nel depuratore aziendale, ora scaricate in fognatura con progetto di scarico nel Torrente Grana

S3 acque meteoriche pulite, scaricate in fosso irriguo.

La ditta non prevede il trattamento separato delle acque di prima pioggia in quanto i piazzali sporchi sono lavati a fine di ogni macellazione, così come eventuali sversamenti accidentali di oli o carburanti saranno puliti nell'immediato.

Nelle acque meteoriche e di lavaggio può esserci la presenza di oli derivanti dal normale transito veicolare dalle fasi di rifornimento;

Nel caso gli oli entrino nel ciclo di depurazione vengono captati da uno sgrassatore presente all'interno dell'impianto, la quantità di olio captata viene trattata nella maniera dettata dalle vigenti normative.

### Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

Con le relazioni annuali di monitoraggio, la Ditta ha documentato una produzione media di fanghi di depurazione pari a circa 260 t/anno di fango tal quale, cui corrisponde un contenuto di sostanza secca pari a circa 46 t/anno (dati riferiti al quinquennio 2018 - 2022).

Unitamente alla domanda di Riesame, la Ditta ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento di operazioni di recupero fanghi in agricoltura su nuovi terreni censiti in Comune di Cuneo, oltre a quelli già autorizzati.

I terreni sono, generalmente, destinati alla coltivazione di seminativi (mais, frumento) e risultano ampiamente sufficienti a ricevere la sostanza secca contenuta nei fanghi prodotti.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del presente provvedimento di RIESAME, i terreni precedentemente autorizzati per lo svolgimento delle predette operazioni (Cfr. Parere per l'aggiornamento dell'AIA a seguito di modifiche non sostanziali, di cui al prot. n. 12972 del 28/02/2022) sono stati riconsiderati alla luce delle disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AIA, nonché di nuove prescrizioni specifiche in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.

Nel corso dell'istruttoria sono state affrontate, più specificatamente, le modalità di distribuzione ed interrimento dei fanghi di depurazione e la disamina relativa alle dichiarazioni di utilizzo agronomico. Nello specifico si è verificato che i terreni oggetto di utilizzazione di fanghi di depurazione non fossero presenti all'interno delle dichiarazioni in ambito di Comunicazione 10/R effettuate da parte di conduttori terzi.

Pertanto, in esito alle risultanze del procedimento di RIESAME:

- l'elenco complessivo dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero dei fanghi tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito, è stato integralmente riesaminato ed è inserito nella "TABELLA TERRENI", riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- sono state eliminate ovvero modificate, ed inserite nuove prescrizioni autorizzative, alla luce delle nuove disposizioni normative, in relazione a situazioni di potenziale criticità;
- secondo quanto disposto con la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova"), sono stati integrati i limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e sono stati inseriti nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.
- il ruminante prodotto dal macello viene stoccato in appositi cassoni dotati di tettoia e successivamente viene inviato ad impianti biogas. Viene quindi gestito come Sottoprodotto di origine animale (SOA), in conformità al regolamento 1069/2009, al 142/2011 nonché alle relative disposizioni attuative.

### Gestione rifiuti diversi dai fanghi

Relativamente ai rifiuti prodotti dal complesso IPCC diversi dai fanghi di depurazione, la ditta dichiara che la situazione è invariata e rimanda quindi alla documentazione agli atti.

La gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 185 bis della parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

#### Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

Il gestore comunica che ha introdotto una serie di provvedimenti relativi alla formazione del personale; in particolare per quanto riguarda:

- azioni da intraprendere nel caso di sversamenti accidentali e delle modalità di pulizia del piazzale;
  - azioni e precauzioni da intraprendere per limitare sversamenti riguardo l'erogatore di gasolio;
- Sono state allegate una serie di documenti e procedure operative di pulizia principalmente finalizzati a garantire l'igiene delle carni prodotta.

All'interno della ditta sono ancora presenti 2 serbatoi interrati contenenti gasolio di 9.000 l ciascuno ed utilizzati per l'erogatore di gasolio da autotrazione. I serbatoi sono dotati di sistemi di sicurezza finalizzati al controllo della tenuta (materiali costruttivi dei serbatoi anticorrosione, doppia parete e posa su platea), delle perdite (misuratore di livello) e degli sversamenti (valvole di sicurezza).

Si evidenzia che la cisterna interrata contenente BTZ della capacità di 9.000 l, un tempo utilizzata per l'alimentazione dei bruciatori delle caldaie, è stata rimossa.

Il cloruro ferrico viene stoccato entro appositi contenitori da 1000 l, presenti in numero di due, di cui uno in uso ed uno di riserva; entrambi sono posizionati entro una vasca di raccolta a tenuta realizzata in materiale metallico.

Il gestore afferma che sono utilizzati refrigeranti che non hanno effetti sulla riduzione dello strato di ozono, si sta provvedendo alla sostituzione di alcuni impianti refrigeranti, con l'occasione si sta provvedendo alla sostituzione del refrigerante R507 con R717.” Precisa inoltre che gli effetti sulle matrici ambientali beneficiano della sostituzione del gas in quanto R717 ha un impatto molto inferiore sulle matrici (GWP basso) rispetto a R507 (HFC con GWP alto). L'attività di sostituzione avviene con recupero completo del gas sostituito.

Nel corso dell'istruttoria è in corso di rinnovo la pratica di prevenzione incendi per il tramite dei Vigili del fuoco, è già stato realizzato il sopralluogo da parte del V.V.F.F. in data 08/02/2023.

La ditta non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. sui rischi d'incidenti rilevanti.

#### Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

Con nota prot.n. 39271 del 16/05/2017 si era preso atto delle conclusioni aziendali in base alle quali il gestore ritiene di non essere tenuto ad elaborare la relazione di riferimento ex D.M. 13/11/2014, n. 272. L'azienda fa presente che non vi sono state modifiche rispetto a quanto agli atti.

# CENTRALE COGENERATIVA – HIGH POWER SpA A SOCIO UNICO

## Inquadramento territoriale ed ambientale

La centrale di cogenerazione è ubicata all'interno dell'installazione della ditta OPERTI SNC di Operti Paolo e Operti Roberto & C. e, pertanto, si rimanda alle informazioni riportate nell'analogo paragrafo dell'attività IPPC.

## Assetto impiantistico attuale

### ***Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute***

Nell'area aziendale è stato installato un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e termica. Il cogeneratore è proprietà della High Power S.p.A. e da quest'ultima avviene l'acquisto della totalità di energia termica e circa l'80-85% dell'energia elettrica. La restante quota di energia elettrica necessaria è acquistata direttamente sul mercato, In caso di emergenza (mal funzionamento dell'impianto di cogenerazione) interverrà in sostituzione il generatore di calore della ditta High Power Thermital THE/Q3S e l'energia elettrica sarà totalmente acquistata esternamente.

L'impianto della ditta High power è stato autorizzato tramite procedura comunale con permesso di costruire 10539 del 26/11/2013 e parere di compatibilità sanitaria-ambientale dell' Arpa prot. N° 118082 del 31/12/2013 (ns prot. 400 del 3/01/2014 vedi pag. seguente) che riportava delle condizioni da verificare dopo la messa a regime.

Sigla dell'unità	M1
Tipologia	Cogeneratore
Anno	2013
Costruttore	MTU
Modello	GB390N5
Potenza termica kWt	502
Potenza elettrica nominale KWt	390
Combustibile	Metano

Sigla dell'unità	M2
Tipologia	Generatore di calore
Anno	2013
Costruttore	Thermital
Modello	THE/Q 3S
Potenza termica kWt	896
Combustibile	Metano

Vista la tipologia di macchine e le indicazioni di norma, non si somma la potenza termica e pertanto entrambe rientrano tra gli impianti cosiddetti in deroga per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

### ***Impianti e attività ausiliarie***

#### ***Attingimenti idrici e scarichi***

Il soggetto titolare dell'attingimento idrico è la ditta Operti snc. La ditta preleva l'acqua e la contabilizza; parte di questa viene inviata presso il cogeneratore della ditta High Power con il

solo scopo di riscaldarsi e torna nello stabilimento Operti dove può essere utilizzata come acqua calda. Si precisa che presso il cogeneratore della High Power non vi sono perdite di acqua e che tutta la risorsa idrica è utilizzata esclusivamente a servizio del macello, pertanto compatibile con l'uso produzione di beni e servizi" e per l'uso civile".

L'impianto di addolcimento è gestito dalla stessa Operti snc e lo scarico avviene nella rete di fognatura interna che conferisce al depuratore aziendale.

## Analisi dell'intera installazione e verifica conformità criteri IPPC

### Confronto con le MTD

Non essendo stata pubblicata all'epoca dell'istruttoria la Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli, il proponente ha svolto un confronto non vincolante con le BATc riportate al capito 5 del Draft 1 (June 2021) Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Slaughterhouses, Animal By products and Edible Co-products Industriesm,

Il confronto, in termini generali, si può considerare positivo. Rimanda l'adozione di un sistema di gestione ambientale a quando la norma lo imporrà.

Indicazione BAT		Situazione aziendale
BAT 1	Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive le BAT consistono nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale (SGA) che incorpori tutte le seguenti caratteristiche : [...]	<b>Non applicata</b> Si procederà all'elabora di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) non appena previsto dalla norma.
BAT 2	Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive, le BAT prevedono la creazione, il mantenimento e la revisione periodica [...] di un inventario del consumo di acqua, energia e stanze chimiche di processo, nonché dei flussi di acque reflue e gas di scarico, nell'ambito del sistema di gestione ambientale	<b>Applicata</b> Annualmente è predisposto il monitoraggio A.I.A. nel quale si riportano, tra gli altri dati, anche i consumi di acqua, energia e i volumi di acque scaricate.
BAT 3	BAT 3: Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive, la BAT consiste nell'elaborare e implementare un sistema di gestione delle sostanze chimiche (CMS) come parte del sistema di gestione ambientale [...]	<b>Non applicata</b> vedi Bat 1
BAT 4	Al fine di ridurre la frequenza del verificarsi di OTNOC e di ridurre le emissioni durante OTNOC, le BAT consistono nell'istituire e attuare un piano di gestione OTNOC basato sul rischio come parte del sistema di gestione ambientale [...]	<b>Non applicata</b> Si procederà e redigere un piano di gestione OTNOC come parte del Sistema di Gestione Ambientale. La ditta si impegna comunque ad evitare condizioni di funzionamento diverse da quelle normali (OTNOC) ad esempio mediante monitoraggio e manutenzione preventiva delle apparecchiature. È già esistente un piano di manutenzione interno.
BAT 5	Per i flussi di acque reflue identificati dall'inventario degli input e degli output [...], le BAT consistono nel monitorare i parametri chiave del processo (ad esempio, il monitoraggio continuo del flusso di acque reflue, del pH e della temperatura) in punti	<b>Applicata</b> I flussi di acque reflue in ingresso e in uscita dell'impianto di depurazione sono costantemente monitorati, l'acqua in uscita dal depuratore è monitorata in continuo mediante torbidimetro che, in caso di rilevazioni anomale, interrompe lo scarico

	chiave (ad esempio, l'ingresso e l'uscita del pretrattamento, l'ingresso al trattamento finale, il punto in cui l'emissione lascia l'impianto).	dirottando le acque in un nuovo processo depurativo.
BAT 6	Le BAT devono monitorare almeno una volta all'anno: - Il consumo annuale di acqua ed energia - La quantità annuale di acque reflue generate	<b>Applicata</b> La ditta provvede alla registrazione di tali parametri che sono comunicati agli Enti in occasione dei monitoraggi annuali.
BAT 7	[...] devono monitorare le emissioni nell'acqua almeno con la frequenza indicata di seguito ed in conformità alle norme EN. [...]	<b>Applicata</b> La ditta provvede al campionamento ed all'analisi delle acque di scarico con una frequenza e per parametri quasi compatibili con quelli previsti dalle BAT. Ci si potrà allineare totalmente se prescritto.
BAT 8	[...] devono monitorare le emissioni convogliate nell'aria almeno con la frequenza indicata di seguito ed in conformità alle norme EN. [...]	<b>Non applicata</b> Non sono previste emissioni convogliate significative.
BAT 9 a 9 b	Piano di efficienza energetica e Audit energetici Utilizzo di tecniche generali di risparmio energetico	<b>Applicata</b> Bat 9a: vedi BAT 1 Bat 9b: la ditta acquista energia elettrica e termica da fonti esterne, in particolare il calore è fornito dall'impianto di cogenerazione dalla High Power S.r.l. È in progetto la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza 250 kW
BAT 10	Per ridurre il consumo di acqua e la quantità di acque reflue generate, le BAT consistono nell'utilizzare le tecniche a) e b) e una o una combinazione delle tecniche a-k indicati in seguito. - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f - BAT 10g - BAT 10h - BAT 10i - BAT 10j - BAT 10k	<b>Applicata</b> Bat 10a: vedi BAT 1 Bat 10b e c: Non applicabile a causa della disposizione del sistema di raccolta dell'acqua, si prevede il recupero delle acque depurate per il lavaggio mezzi, garantendo un risparmio idrico. Bat 10 d: Non applicabile Bat 10 e: si utilizzano dispositivi ugelli tali da garantire la migliore efficienza nell'utilizzo dell'acqua (es. doccette per carcasse). Bat 10 f: il materiale solido residuo dalle materie prime o dai processi di lavorazione sarà rimosso per quanto possibile a secco e solo in seguito si procederà con i lavaggi. Bat 10 g: lavaggio ad alta pressione ove possibile mediante idropulitrice Bat 10 h: Non applicabile Bat 10 i: Pulizia con schiuma a bassa pressione Bat 10 j: tutte le aree di processo sono già esistenti, pertanto seppur progettate già con la finalità di una massima efficienza tale BAT non è da considerarsi applicabile. Bat 10 k: La ditta procede alla pulizia dell'apparecchiatura il prima possibile per evitare l'indurimento del materiale residuo.
BAT 11	Per evitare o, laddove non sia possibile, ridurre l'uso di sostanze nocive, ad esempio nella pulizia e nella disinfezione, le BAT prevedono l'uso di una o di una combinazione delle tecniche indicate di seguito: - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c - BAT 11d	<b>Applicata</b> Bat 11a: scelta di prodotti chimici non dannosi per l'ambiente acquatico contenenti sostanze prioritarie ai sensi della direttiva quadro sulle acque 2000/06/CE del parlamento Europeo. Bat 11b: Non applicabile (no CIP) Bat 11c: Vedi BAT 10f. Bat 11d: Vedi BAT 10j.
BAT 12	Per aumentare l'efficienza delle risorse, le BAT prevedono l'utilizzo di una o di una combinazione delle tecniche indicate di seguito. - BAT 12a - BAT 12b - BAT 12c - BAT 12d - BAT 12e	<b>Applicata</b> Bat 12a: Non applicabile Bat 12b: Tutti i sottoprodotti ottenuti dal processo di macellazione sono gestiti al fine di ridurre la degradazione biologica degli stessi, conservandoli a basse temperature e sono allontanati dalla ditta nel più breve tempo possibile (allontanamento con cadenza giornaliera).

		<p>Bat 12c: i residui convogliati per mezzo delle acque di lavaggio al depuratore sono filtrati da griglie che rimuovono le componenti solide di maggiori dimensioni. Lo smaltimento avviene mediante ditte autorizzate (allontanamento con cadenza giornaliera).</p> <p>Bat 12d: Non applicabile</p> <p>Bat 12e: Non applicabile</p>
BAT 13	<p>Per evitare emissioni incontrollate nell'acqua, le BAT prevedono un'adeguata capacità di stoccaggio delle acque reflue generate.</p>	<p><b>Applicata</b></p> <p>Bat 13: le acque reflue provenienti dal comparto produttivo sono depurate in azienda. Non è pertanto necessario una ulteriore vasca di stoccaggio del refluo. Si evidenzia che, nonostante le acque in uscita dal depuratore soddisfino i parametri di scarico in un corpo idrico, queste sono scaricate in fognatura pubblica. La pompa di mandata allo scarico in fognatura è dotata di torbidimetro con misurazione in continuo, in caso di rilievo di anomalie, le acque saranno rimontate nel depuratore (che in tale caso svolgerà anche funzione di accumulo in quanto si interrompe lo scarico).</p>

Indicazione BAT		Situazione aziendale
BAT 14	<p>Per ridurre le emissioni nell'acqua, le BAT consistono nell'utilizzare una combinazione appropriata delle tecniche indicate in seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAT 14a</li> <li>- BAT 14b</li> <li>- BAT 14c</li> <li>- BAT 14d</li> <li>- BAT 14e</li> <li>- BAT 14f</li> <li>- BAT 14g</li> <li>- BAT 14h</li> <li>- BAT 14i</li> <li>- BAT 14j</li> <li>- BAT 14k</li> <li>- BAT 14l</li> <li>- BAT 14m</li> <li>- BAT 14n</li> </ul>	<p><b>Applicata</b></p> <p>La ditta applica le seguenti BAT:</p> <p>Bat 14 a: La vasca di equalizzazione di capacità di 500 m<sup>3</sup> e consente una buona omogeneizzazione dei reflui e garantisce risultati analitici costanti e permette di non risentire delle diverse portate di reflui nel corso della giornata.</p> <p>Bat 14 b: La regolazione del pH è gestita con controllo in continuo del valore e dosaggio automatico di idrossido di sodio secondo i quantitativi necessari per il mantenimento del pH nel range fissato.</p> <p>Bat 14 c: L'impianto è dotato di pretrattamenti fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grigliatura grossolana</li> <li>• Microfiltrazione</li> <li>• Sgrassatura a gravità in bacino con tempo di ritenzione 40'</li> </ul> <p>Bat 14 g: Trattasi di reattore biologico SBR a fanghi attivi, discontinuo, con trattamento in Bacino in cui avvengono le fasi di nitrificazione e denitrificazione oltre alle successive fasi di sedimentazione e scarico.</p> <p>Bat 14 h: Il liquame da trattare contiene azoto organico che per mezzo di esoenzimi già attivi nella fase di equalizzazione è librato come ammoniaca ed è in questa forma che viene trattato nella fase di depurazione biologica. L'azione dei batteri Nitrosomonas trasforma l'ammoniaca in nitrito mentre i batteri Nitrobacter trasformano il nitrito in nitrato. Il nitrato poi trasformato in azoto molecolare N<sub>2</sub> in fase anossica ad opera dei batteri denitrificati. Nel bacino la presenza di un Ossimetro che rileva in continuo la quantità di ossigeno in vasca consente di mantenere il livello ottimale regolando le portate delle soffianti, in modo da consentire la maggior efficienza delle stesse.</p> <p>Bat 14 i: La precipitazione del fosforo avviene con il dosaggio (con pompa dosatrice temporizzata) di Cloruro Ferrico o Policloruro di Alluminio nelle giuste quantità e nelle giuste fasi.</p> <p>Bat 14 l: La sedimentazione avviene in vasca da cui vengono prelevati i fanghi di supero attraverso una pompa ed inviati ad un ispessitore fisico in grado di aumentare la concentrazione dall'1% al 2%. In seguito i fanghi sono trattati con centrifuga. Tutto il surnatante torna in testa all'impianto in vasca di equalizzazione. L'uso dell'ispessitore consente di dimezzare l'acqua processata in centrifuga.</p> <p>Verifica BAT-AEL (sulla base di una analisi media)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COD= 36 mg/l</li> <li>• SST= 9 mg/l</li> <li>• N tot= 1,5 mg/l</li> <li>• P tot= 0,20 mg/l</li> </ul>
BAT 15	<p>Per ridurre le emissioni nell'aria, di CO, polveri, NOx e SOx derivanti dalla combustione di gas maleodoranti(ad esempio negli ossidatori termici o nelle caldaie a vapore), compresi i gas non condensabili, le BAT consistono nel pretrattare gli scarichi gassosi utilizzando la tecnica a), se necessario, e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche da b) a d):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAT 15a</li> <li>- BAT 15b</li> <li>- BAT 15c</li> <li>- BAT 15d</li> </ul>	<p><b>Non applicata</b></p> <p>Bat 15 a,b,c,d: le emissioni sono da considerarsi poco significative e pertanto non sono applicabili le BAT 15.</p>

BAT 16	Al fine di prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre le emissioni di rumore, le BAT prevedono la creazione, l'attuazione e la revisione periodica di un piano di gestione del rumore, come parte del sistema di gestione ambientale che includa tutti i seguenti elementi: [...]	<b>Non applicata</b> Non si sono mai riscontrate problematiche relative al rumore, anche in considerazione che l'impianto è localizzato in un'area industriale lontano da recettori sensibili.
BAT 17	Per prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre le emissioni di rumore, le BAT prevedono l'utilizzo di una o di una combinazione delle tecniche indicate in seguito: - BAT 17a - BAT 17b - BAT 17c - BAT 17d - BAT 17e	<b>Parzialmente applicata</b> Bat 17 a: la localizzazione del macello e dei punti di accesso risulta essere distante da recettori sensibili.
BAT 18	Al fine di prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre le emissioni di odori, le BAT consistono nell'instituire, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte del sistema di gestione ambientale, [...]	<b>Non applicata</b> Bat 18: Si procederà all'elabora di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) non appena imposto dalla norma e solo a seguito di un dimostrato disturbo da odore ai recettori sensibili.
BAT 19	Per prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre le emissioni di odori, le BAT prevedono l'utilizzo di tutte le tecniche indicate in seguito: - BAT 19a - BAT 19b - BAT 19c - BAT 19d - BAT 19e	<b>Applicata</b> Bat 19 a: si procede alla regolare pulizia (quotidianamente) di impianti ed attrezzature. Anche le aree esterne di scarico degli animali vengono lavate non appena terminato il ciclo giornaliero di macellazione. Bat 19 b: I veicoli di trasporto dei capi sono lavati subito dopo lo scarico. Anche i mezzi per il trasporto delle carni lavorate sono lavati e disinfettati alla fine di ogni giornata lavorativa. Bat 19 c: I capi sono scaricati in un'area esterna coperta, trattasi esclusivamente di bovini per i quali non si sono mai rilevati problemi di emissioni odorogene. BAT 19 d: vedi BAT 12b
BAT 20	Per aumentare l'efficienza energetica, le BAT prevedono l'utilizzo di una combinazione appropriata delle tecniche specificate nella BAT 9 e delle tecniche indicate di seguito: - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c	<b>Applicata</b> BAT 20 a: crf BAT 1 (come previsto dal piano di monitoraggio la ditta esegue un monitoraggio del consumo energetico, l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature). Le celle frigorifere sono monitorate da ditta esterna incaricata ed è previsto un piano di manutenzione interno. Consumi aziendali indicativi: 145 kWh/ton carcasse (range BAT-AEPL 116-240) Consumi aziendali indicativi: 50 kWh/animale (range BAT-AEPL 30-80)
BAT 21	Per ridurre il consumo di acqua e la quantità di acque reflue generate, le BAT prevedono l'utilizzo di una combinazione appropriata delle tecniche specificate nelle BAT 10 e delle tecniche elencate in seguito: - BAT 21a - BAT 21b - BAT 21c	BAT 21 a: la ditta procede allo svuotamento secco dello stomaco BAT 21 b: svuotamento secco dell'intestino mediante rulli e pompaggio in contenitore di stoccaggio. Scarichi aziendali indicativi: 4 mc/ton carcasse (range BAT-AEPL 1,85-3,90) Scarichi aziendali indicativi: 1,49 mc/animale (range BAT-AEPL 0,30- 1,30) Al fine di contenere i consumi idrici la ditta ha in previsione il recupero di parte delle acque depurate per il lavaggi dei mezzi.
BAT 22	Per evitare le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dal raffreddamento e dal congelamento, le BAT consistono nell'utilizzare refrigeranti senza potenziale di riduzione dello	<b>Applicata</b> Sono utilizzati refrigeranti che non hanno effetti sulla riduzione dello strato di ozono si sta provvedendo alla sostituzione di alcuni impianti refrigeranti, con l'occasione si sta provvedendo alla sostituzione del refrigerante R507 con R717.

	strato di ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.	
BAT 23	Per evitare o laddove non sia possibile, ridurre le perdite di refrigerante, le BAT prevedono l'utilizzo di una o di una combinazione delle tecniche indicate in seguito: - BAT 23a - BAT 23b - BAT 23c	<b>Applicata</b> Bat 23 a: crf BAT 20a Bat 23 b: revisioni regolari delle apparecchiature di refrigerazione (sono presenti contratti di manutenzione ed assistenza con ditte esterne) Bat 23 c: eventuali anomalie sono segnalate da sensori installati sulle apparecchiature. Livelli di emissioni associati alle BAT-AEL per le perdite di refrigerante: dato non disponibile in quanto la manutenzione è affidata a ditta esterna che storicamente non ha registrato i quantitativi ricaricati.
BAT 24 e BAT 25		<b>Non applicata</b>

### **Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA**

Dall'esame dei piani di monitoraggio e controllo degli ultimi 5 anni emerge il seguente andamento produttivo:

	2017	2018	2019	2020	2021
Bovini vivi (kg/die)	95304	100687	99631	110664	114159
Bovini vivi (capi/die)	162	166	162	185	196
Prodotti finiti	58578	61697	63564	67873	69801

Per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica, si è ricavata la seguente tabella riassuntiva degli ultimi anni in cui è incrementato il consumo di acqua per tonnellata di prodotti finiti.

		2017	2018	2019	2020	2021
Prodotti finiti	t/anno	58578	61697	63564	67873	69801
Consumo specifico di acqua	m <sup>3</sup> /t di carcasse macellate	4,8	5,2	4,7	6,4	6

Il proponente afferma che l'aumento del consumo è dovuto ad un incremento dei lavaggi di tutti i piazzali aziendali che ad oggi sono eseguiti con frequenza di circa 2/3 volte a settimana.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue, il gestore precisa che ha provveduto mensilmente all'analisi dei parametri trasmettendo i dati ad ACDA S.p.A. entro i 15 giorni dalla conclusione dell'analisi senza tuttavia mai riscontrare alcun superamento di parametri da oltre cinque anni.

		2017	2018	2019	2020	2021
Prodotti finiti	t/anno	58578	61697	63564	67873	69801
Volume scarico	m <sup>3</sup>	73948	83019	73876	73740	81554

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico:

- era stato chiesto monitoraggio acustico entro il 30/04/2019, che è stato trasmesso in data 11/04/2019;
- con l'istanza di riesame sono stati trasmessi i risultati di una campagna di misure effettuate a settembre 2022.

In sede d'istruttoria è stato effettuato un confronto tra i punti di misura comuni alle due indagini, anche se individuati con sigle diverse:

Indagine 2022	Misura 2022	Indagine 2019	Misura 2019	Limiti diurni
M1 (VI)	66.8	Mis. 3	64.5	65 dB emis
M2 (VI)	65.9	Mis. 7	64.5	65 dB emis
R1 (VI)	62.8	-		70 dB imm
R2 (V)	50.6	Ric 4 Mis 4	50.5	70 dB imm
R3 (VI)	53.4	Ric 3 Mis 6	58.3	70 dB imm

Dalle misurazioni effettuate risulterebbe un lieve superamento dei valori limite di emissione sui punti considerati lungo il perimetro dell'attività aziendale. Il tecnico tuttavia ritiene che tale superamento non costituisca violazione, in quanto le misure devono essere fatte presso dei ricettori, in cui non si rilevano criticità.

In effetti dalle misure presso i ricettori non sono emersi peggioramenti.

Il tecnico ritiene, inoltre, non applicabile il livello differenziale o per inserimento del ricettore in classe VI o perché all'esterno è stato misurato un livello equivalente prossimo ai 50 dB che, valutando la possibile riduzione esterno/interno, porterebbe ad un valore inferiore di tale limite.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo rileva che gli ultimi controlli di parte pubblica, con frequenza triennale, sono stati effettuati in data 07/02/2022 (con attività di campionamento fanghi) e 29/03/2022 (con campionamento dello scarico S2) e hanno dato entrambi esito di conformità. Il Dipartimento non ravvede elementi di particolare criticità per il riesame in oggetto.

## Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

### ***Ciclo produttivo***

#### **Prescrizioni**

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;

7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## ***Uso dell'energia***

### **Prescrizioni**

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

## Emissioni in atmosfera

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento/tecniche di contenimento per emissioni diffuse
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Caldaia produzione vapore a metano 1,7 MW	Non più utilizzata, sostituita da impianto di cogenerazione in capo ad altra ditta ed escluso da autorizzazione alle emissioni							12,4	0,5	
E2	Macchina rasa teste	Emissioni trascurabili							10,2	0,3	FILTRO A LABIRINTO
E3	Confezionamento macchina sotto vuoto	800	9	discontinua	84	Inquinanti trascurabili			12	0,2	
E4	Lavorazione intestini (pelatrice/raffinatrice)	Emissioni trascurabili							12	0,3	FILTRO A LABIRINTO
E5 E6	Taglio mezzene, rasatura toelettatura	Escluso da applicazione Titolo I parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – ricambio aria ambiente di lavoro							10,2	0,7	

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Tem p [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento/tecniche di contenimento per emissioni diffuse
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E7	Caldaia produzione vapore a metano 1,232 MW	Non più utilizzata, sostituita da impianto di cogenerazione in capo ad altra ditta ed escluso da autorizzazione alle emissioni							12,4	0,5	
E8	Impianto di cogenerazione composto da motore e caldaia ditta High Power	Escluso da applicazione Titolo I parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.							7	0,3	
D1	Locale carica batterie	Emissioni diffuse								Caricamento batterie effettuato al di fuori dell'orario di lavoro	
D2	Stoccaggio fanghi	Emissioni diffuse								Zona di stoccaggio attrezzata con tamponatura completa delle pareti, anche con sistemi mobili, nonché predisposta per l'eventuale successiva installazione di sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria interna.	
D3	Scarico bestiame	Emissioni diffuse								Procedure operative per limitare la presenza di animali, la produzione di deiezioni, raccolta sottoprodotti in cassoni chiusi.	

## Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

## Scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale – 2

N° Scarico finale	Scarico parziale <sup>1</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico <sup>2</sup>	Corpo recettore <sup>3</sup>	Portata media di scarico		Impianti/fasi di trattamento	Limiti di emissione
					m <sup>3</sup> /giorno	m <sup>3</sup> /anno		
S1	D	Servizi igienici	Saltuario	Pubblica fognatura	0,5	140	NO	Scarichi acque reflue domestiche sempre ammessi. Acque meteoriche secondo condizioni Piano prevenzione e gestione.
	M	Copertura capannone	Saltuario		-	-		
S2	T	Lavaggio animali e ambienti - cottura	Continuo	Pubblica fognatura	315	100.000	SI impianto biologico a fanghi attivi SBR	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con limiti per <b>scarico in acqua superficiale</b> (Cfr. nota di ACDA SpA, prot. n. U/09527/2011 del 12/09/2011). Acque meteoriche gestite secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e gestione.
	D	Servizi igienici	Saltuario					
	M	Piazzale antistante le stalle di sosta	Saltuario					

<sup>1</sup>Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>2</sup>Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

<sup>3</sup>Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

N° Scarico finale	Scarico parziale <sup>4</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico <sup>5</sup>	Corpo recettore <sup>6</sup>	Portata media di scarico		Impianti/fasi di trattamento	Limiti di emissione
S2 (1)	T	Lavaggio animali e ambienti - cottura	Continuo	Torrente Grana-Mellea Comune di Centallo Fg. 10 map. 46	350	115.000	SI impianto biologico a fanghi attivi SBR	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con limiti per <b>scarico in acqua superficiale</b>  Acque meteoriche gestite secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e gestione.
	D	Servizi igienici	Saltuario					
	M	Piazzale antistante le stalle di sosta	Saltuario					
S3	M	Piazzali "puliti"	Saltuario	fosso irriguo del Canale Corte	-	-	NO	Acque meteoriche gestite secondo quanto previsto dal Piano di prevenzione e gestione.

(1) la ditta deve comunicare l'attivazione dello scarico

<sup>4</sup>Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>5</sup>Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

<sup>6</sup>Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

### Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S2	per lo scarico in pubblica fognatura: pozzetto a ridosso recinzione, lato piazza pubblica, nei pressi passo carraio esistente  per lo scarico in corpo idrico: Pozzetto a ridosso recinzione lato nord Vedi tavola allegata	Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con limiti per <b><u>scarico in acqua superficiale</u></b>

## Prescrizioni

### Generali

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
4. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e dei reflui industriali scaricati;
5. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
6. devono essere presenti sistemi di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di cui sopra, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
7. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di campionare gli scarichi nei punti descritti nella precedente tabella riportata al paragrafo "Limiti emissione e punti di campionamento".
8. le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetti di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di prelievo;
9. la ditta deve far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I parametri minimi da ricercare e la frequenza degli autocontrolli sono riportati nell'Allegato 2, Piano di Monitoraggio e Controllo;
10. presso lo stabilimento deve essere presente una procedura operativa per i casi di criticità operative connesse con l'impianto di depurazione delle acque reflue, anche in relazione al raggiungimento della sopra indicata soglia di allarme allo scarico e allo strumento di monitoraggio della torbidità dello scarico; detti interventi devono, comunque, essere tali da escludere lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di legge;
11. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, pompe, sistemi di depurazione, ecc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
12. deve essere mantenuto costantemente aggiornato un registro di conduzione dell'impianto di depurazione. I dati e le informazioni da riportare su tale registro devono essere concordate

con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le registrazioni devono essere conservate per 5 anni per le verifiche degli Organi di controllo. Il registro può essere predisposto e gestito su supporto informatico;

13. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi, nonché di realizzare gli ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
14. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte.

Per lo scarico in pubblica fognatura:

15. il sistema di scarico (pompe Zp1e Zp2) deve poter essere interrotto per superamento della portata di scarico oraria (15 m<sup>3</sup> /h) e giornaliera (315 m<sup>3</sup> /giorno), autorizzate dal Gestore del s.i.i. (5);
16. presso lo stabilimento deve essere presente una procedura operativa per i casi di criticità gestionale dell'impianto di depurazione delle acque reflue, per escludere lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di legge.
17. nell'ultimo punto accessibile all'interno dello stabilimento devono essere installati e mantenuti funzionanti, a totale carico della ditta, una sonda automatica per la valutazione del parametro solidi sospesi (torbidimetro), nonché un misuratore di portata (6);
18. la strumentazione di cui sopra deve essere collegata ad un telecontrollo per la trasmissione di tutti i dati rilevati ad ACDA SpA. Le caratteristiche del sistema sono fornite da ACDA SpA, l'installazione e la manutenzione sono a carico del gestore impianto IPPC (6);
19. sull'ultimo punto accessibile agli scarichi all'interno dello stabilimento deve essere mantenuto in funzione, a totale carico della ditta, un campionatore automatico auto svuotante. Il campionatore è unicamente a disposizione del personale ACDA SpA, che potrà in qualunque momento accedervi per svolgere le proprie funzioni di controllo (6);
20. l'impianto di trattamento dello stabilimento deve essere dotato di un sistema di rilevazione in continuo dei parametri per il controllo del processo biologico (sonde di misura di pH, dell'ossigeno e dei solidi sospesi) (6);
21. sull'impianto deve essere installato un sistema di automazione e telecontrollo che gestisca le varie fasi, segnali le disfunzioni delle apparecchiature ed il superamento delle soglie imposte per il controllo del processo (6);
22. lo scarico deve avvenire con portata ed orario concordati fra ACDA SpA ed il gestore dell'impianto IPPC, per limitare l'impatto sulla funzionalità del depuratore (6). L'orario di scarico ed ogni sua variazione deve essere comunicato ad ACDA tramite PEC; 1
23. per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si deve far riferimento al regolamento ed alle disposizioni del Gestore del S.i.i. (ACDA SpA).

Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

24. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
25. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
26. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
27. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

# Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

## Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 23,4904** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1 seguente**;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI - aggiornata**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max"); inoltre, le operazioni di utilizzazione agronomica devono essere pianificate in modo da evitare o comunque minimizzare surplus di elementi nutritivi, con particolare riferimento ad Azoto e Fosforo;
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) sono stati sottoposti a trattamento;
  - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
  - i relativi campioni devono essere rappresentativi dei fanghi pronti ad essere avviati all'utilizzo agronomico;
  - i certificati analitici, devono riportare, per le famiglie di composti, il dettaglio dei parametri ricercati con esclusione dei composti in cui la tecnica analitica non consenta tale dettaglio;
  - i suddetti certificati analitici, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;
- 6) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 dell'AIA (integrato con il seguente Allegato 2 aggiornamento 1), deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 7) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di

Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e sul volume n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione" della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.

- 8) **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;
- 9) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 10) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
- 11) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 15) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
- 12) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
- 13) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 15) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento.
- 14) limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 11), 12) e 13), l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
  - a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;

- b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
- metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
  - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
  - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
  - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
  - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
- c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;

**15)** i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;

**16)** è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;

**17) è vietato** applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m<sup>3</sup>/sec;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;

- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;
- 18)** è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
- 19)** l'utilizzo agronomico dei fanghi **è altresì vietato:**
- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o ter);
  - sui terreni gelati o innevati;
- 20)** durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;
- 21)** fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;
- 22)** l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;
- 23)** l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;
- 24)** l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);
- 25)** eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 26)** il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
- 27)** il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 28)** il titolare dell'autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 29)** per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

- 30) ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 dell'AIA – deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;
- 31) ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni** interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 seguente, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**. Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N.79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
- 32)** il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 33)** nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo.

**Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile**

**TABELLA TERRENI - aggiornata**

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	t s.s./Ha apportabile nel triennio	SS apportabile massima (t nel triennio)
Centallo	10	109	0,7248	15	10,87
Centallo	10	154	0,3079	15	4,62
Cuneo	21	73 - 74	1,8247	15	27,37
Cuneo	21	75 - 76	2,7313	15	40,97
Cuneo	21	77 - 78	0,1585	15	2,38
Cuneo	14	237	1,6557	15	24,84
Cuneo	14	242	2,8125	15	42,19
Cuneo	23	13'	0,7130	15	10,70
Cuneo	23	143	2,3328	15	34,99
Cuneo	23	13" (*)	4,5751	15	68,63
Cuneo	14	36	0,7614	15	11,42
Cuneo	14	37	0,5987	15	8,98
Cuneo	14	229	0,4581	15	6,87
Cuneo	14	355	1,9792	15	29,69
Cuneo	14	356	1,8567	15	27,85
<b>Totale</b>			<b>23,4904</b>		<b>352,36</b>

**Limiti**

**Tabella 1** - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

**Tabella 2** - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

**Tabella 2-bis** - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite
Idrocarburi (C10-C40)	≤ 1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	≤ 6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	≤ 25 ng WHO- TEQ/kg s.s.
PCB	≤ 0,8 mg/kg s.s.
Toluene	≤ 100 mg/kg s.s.
Selenio	≤ 10 mg/kg s.s.
Berillio	≤ 2 mg/kg s.s.
Arsenico	< 20 mg/kg s.s.
Cromo totale	< 200 mg/kg s.s.
Cromo VI	< 2 mg/kg s.s.

**Tabella 3** - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

**Tabella 4** - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

**Tabella 5** - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %

Indice di Respirazione	< 2.000 mgO <sub>2</sub> /KgVS/h
------------------------	----------------------------------

## ***Emissione sonora***

### **Quadro emissivo e limiti di emissione**

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonchè al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

### **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. qualora i livelli sonori rilevati durante le campagne di misura indicate nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2) risultassero superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, la ditta dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**OPERTI SNC DI OPERTI PAOLO E OPERTI ROBERTO & C.**

**ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI.....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: ENERGIA.....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI .....</b>	<b>4</b>
<b>APPROVVIGIONAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.....</b>	<b>7</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>8</b>
<b>COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>12</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE .....</b>	<b>13</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nel Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

### COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Bovini vivi	Misura diretta discontinua	Kg/giorno Capi/giorno	n.a	Peso	Giornaliera	Registrazione giornaliera ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Altre materie prime animali	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				
Prodotti finiti distinguendo tra carcasse e prodotti da lavorazione della carne	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				
Sottoprodotti di origine animale	Misura diretta discontinua	Kg/giorno				

### COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta discontinua	m3	n.a.	Contatore	Annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/anno		-		
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/anno		Contatore		
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t carcassa		-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t carcassa		-		

## COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Non sono previsti autocontrolli periodici vista la tipologia delle emissioni descritta nel quadro emissivo.

## COMPARTO: APPROVVIGIONAMENTI E SCARICHI IDRICI

### Approvvigionamento

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m3	Lettura misuratore di portata	Mandata del pozzo aziendale	Mensile	Registrazione mensile ed invio annuale dei totali mensili agli enti competenti
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m3/t di carcasse	n.a.	n.a.	Annuale	

### Parametri di gestione del depuratore

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Ossigeno disciolto	Misura diretta continua	mg/l	-	vasca di ossidazione	In continuo	Registrazione sul registro conduzione impianto con frequenza da concordare con il Dipartimento ARPA di Cuneo

pH		Unità pH	-	vasca di ossidazione		
Torbidità		Unità di torbidità		vasca di ossidazione - S2 (pozzetto a ridosso recinzione, lato piazza pubblica, nei pressi passo carraio esistente)		

#### Scarichi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume di scarico	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	n.a.	S1	mensile	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti
Volume specifico di scarico	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t di carcasse	n.a.	n.a.	annuale	

Scarico in pubblica fognatura

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M .	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	termometro	S2	mensile	Riportare sul registro di conduzione impianto. Conservare presso la sede aziendale per almeno 5 anni.
Acidità (pH)		pH	pHmetro			
Solidi Sospesi Totali		mg/l	Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5) Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5)			
C.O.D.						
BOD5						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Azoto totale						
Cloruri						
Fosforo totale						
Fenoli						
Grassi e Oli						
Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio)						
Solfati						
Tensioattivi totali						
Tensioattivi anionici						
Tensioattivi cationici						
Tensioattivi non ionici						

Scarico in corpo idrico superficiale

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	termometro	S2 (1)	mensile	Riportare sul registro di conduzione impianto. Conservare presso la sede aziendale per almeno 5 anni.
Acidità (pH)		pH	pHmetro			
Solidi Sospesi Totali		mg/l	Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5) Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5)			
C.O.D.						
BOD5						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Azoto totale						
Cloruri						
Fosforo totale						
Fenoli						
Grassi e Oli						
Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio)						
Solfati						
Tensioattivi totali						
Tensioattivi anionici						
Tensioattivi cationici						
Tensioattivi non ionici						
Saggio tossicità acuta (Daphnia magna)	%					

### COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati In particolare valutare l'emissione specifica verso i capannoni artigianali posti a confine del punto di misura M2	Entro 2 anni dalla notifica del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo	Invio agli Enti competenti entro 60 giorni dalla conclusione del monitoraggio
Livello di immissione assoluto e differenziale					Prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.	Invio agli Enti competenti con l'istanza di riesame con valenza di rinnovo

### COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.  I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a CromoVI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.  L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Cromo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta	mg / Kg				

	discontinua	s.s.				
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %				
PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Cromo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Mercurio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Nichel	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Piombo	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Rame	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Zinco	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Azoto totale (N)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Potassio totale (K)	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
						Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione

Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 “Metodi di analisi dei Compost” e n. 10 “Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione”, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.			(comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	Misura diretta discontinua	%				
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO <sub>2</sub> / KgVS / h				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Idrocarburi (C10-C40)	Misura diretta discontinua	mg/Kg tal quale	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. “Decreto Genova”)	Fanghi destinati allo spandimento	Annuale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.  Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 all'AIA (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatore degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
PCDD/PCDF + PCB DL	Misura diretta discontinua	Ng WHO-TEQ/Kg s.s.				
PCB	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
Toluene						
Selenio						
Berillio						
Arsenico						
Cromo VI	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	

			(c.d."Decreto Genova") - art. 11, D.Lgs. n.99/92 e s.m.i. - Allegato 5, D.G.R.n. 34-8488 del 6 maggio 1996			
--	--	--	--	--	--	--

### COMPARTO: RIFIUTI DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Riportare i quantitativi prodotti suddivisi per CER nella relazione annuale come specificato in premessa.

### COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Collaudo serbatoi interrati gasolio	Misura diretta discontinua	n.a.	A cura ditta specializzata	Serbatoi interrati del gasolio	Biennale	Da inviare con la relazione annuale.  Documentazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

## CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 – ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono definite in relazione al profilo di rischio computato in capo all'installazione de qua, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
SCARICHI	Acidità (pH) Azoto ammoniacale Azoto Nitroso Azoto Nitrico Azoto totale BOD5 Cloruri COD Fenoli Fosforo totale Grassi e Oli Metalli pesanti (Alluminio Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio) Saggio tossicità acuta(Daphnia magna) Solfati Solidi Sospesi Totali Tensioattivi totali Tensioattivi anionici Tensioattivi cationici Tensioattivi non ionici	S2 S2(1)	
RIFIUTI: fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura **	TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Metalli: Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco  TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.). Carbonio organico % s.s. Fosforo tot. (P) % s.s. Azoto tot. % s.s. Salmonelle MPN/gr. s.s.  CLORURI, FENOLI, TENSIOATTIVI, pH, INDICE DI GERMINAZIONE, S.A.R., INDICE DI MINERALIZZAZIONE DELL'AZOTO, SALINITA', SOLFATI, INDICE DI RESPIRAZIONE  + parametri integrati dalla Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	Platea stoccaggio	
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008		